



**EDK | CDIP | CDPE | CDEP |**

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

# | PROGRAMMA DI LAVORO 2015–2019

Versione aggiornata 2016

**Approvata dall'Assemblea plenaria il 23 giugno 2016**

**Generalsekretariat | Secrétariat général**

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3000 Bern 7 | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, [www.edk.ch](http://www.edk.ch), [edk@edk.ch](mailto:edk@edk.ch)

**IDES** Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, [ides@edk.ch](mailto:ides@edk.ch)

# Indice

<b>Orientamento strategico del programma di lavoro 2015–2019</b>	<b>3</b>
<b>Struttura del programma di lavoro della CDPE</b>	<b>3</b>
<b>1 Attuazione del Concordato scolastico</b>	<b>4</b>
1.1 Informazione, documentazione e comunicazione	4
1.2 Monitoraggio dell'educazione e sviluppo della qualità	4
1.3 Insegnamento delle lingue	5
1.4 Livello secondario II formazione generale	6
1.5 Formazione professionale e orientamento professionale, universitario e di carriera	7
1.6 Educazione e TIC	7
1.7 Intersezioni con altri settori politici	8
1.8 Rappresentanza degli interessi dei Cantoni di fronte alla Confederazione	9
1.9 Rappresentanza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali	9
1.10 Supporto e aiuto amministrativo	9
<b>2 Attuazione degli altri concordati nel campo dell'educazione</b>	<b>11</b>
2.1 Concordato HarmoS	11
2.2 Concordato sulla pedagogia speciale	11
2.3 Concordato sulle scuole universitarie	12
2.4 Accordo sul riconoscimento dei diplomi	13
2.5 Accordi di finanziamento	14
2.6 Concordato sulle borse di studio	14
<b>3 Cultura e sport</b>	<b>15</b>
3.1 Cultura	15
3.2 Sport	15

## Orientamento strategico del programma di lavoro 2015–2019

I Cantoni s'impegnano per un'alta qualità e permeabilità del sistema educativo svizzero. Collaborano in seno alla CDPE ogni qual volta è necessaria una coordinazione a livello nazionale. La CDPE opera sulla base del Concordato scolastico del 1970 e nello spirito degli articoli costituzionali introdotti nel 2006 (art. 61a ss Cost.). La CDPE applica, conformemente alle sue linee direttive, il principio della sussidiarietà.

La CDPE vuole contribuire all'efficacia, all'equità e all'efficienza del sistema educativo ed è fermamente convinta della pertinenza e dell'utilità della responsabilità decentralizzata per il settore educativo in una Svizzera plurilingue e federalista. Nessuno però deve essere ostacolato nel suo percorso educativo a causa dell'organizzazione decentralizzata del sistema educativo. I Cantoni, in seno all'autorità di coordinazione CDPE, elaborano gli strumenti che permettono l'armonizzazione delle strutture e degli obiettivi dei livelli di formazione. Nel settore dell'educazione postobbligatoria, la CDPE coordina le sue attività con la Confederazione.

La CDPE s'impegna per un sistema educativo svizzero coerente. A questo scopo, conduce assieme alla Confederazione il Monitoraggio dell'educazione in Svizzera e, basandosi sui rapporti pubblicati ad intervalli regolari in questo ambito, s'intende con gli organi federali competenti sugli obiettivi comuni concernenti tutto il sistema educativo svizzero.

Il programma di lavoro della CDPE per gli anni 2015 – 2019 riflette concretamente quest'orientamento strategico. Tiene conto del fatto che la collaborazione intercantonale nel campo dell'educazione è stata contrassegnata negli ultimi anni dallo sforzo a un maggior impegno di carattere obbligatorio e pertanto, in una seconda fase, conviene attuare e valutare accuratamente le soluzioni stabilite. Il programma del periodo 2015 – 2019 è quindi posto sotto il segno del consolidamento.

## Struttura del programma di lavoro della CDPE

Il programma di lavoro si rifà alle basi legali da mettere in esecuzione (accordi intercantionali) e presenta gli obiettivi di lavoro da realizzare, nonché gli organi, le reti e le agenzie specializzate di cui si occupa la CDPE. Per migliorare la leggibilità, i progetti voluminosi, in particolare anche quelli finanziati separatamente, sono indicati così: ★

	Cifra 1 Attuazione del Concordato scolastico		Cifra 2 Attuazione degli altri concordati				Cifra 3 Cultura Sport
	Concordato scolastico						
	su diversi livelli o sull'insieme del sistema educativo	a precisi livelli					
Scuola obbligatoria	Informazione & documentazione		HarmoS	Pedagogia speciale			Accordi di libera circolazione
Sec. II	A	Insegnamento delle lingue			Riconoscimento dei diplomi	Borse di studio	Superdotati
	B	Educazione & TIC					ASPr
Terziario	A	Intersezioni con altri settori politici					ASUP
	B	Rappresentanza Cantoni > Confed.		Scuole universitarie			AIU
		Rappresentanza CH > internazionale					ASS
							ASSS
Formazione continua	Supporto e aiuto amministrativo						

# 1 Attuazione del Concordato scolastico

Il Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (concordato scolastico) rappresenta la base legale e politica dell'azione comune dei Cantoni nel campo dell'educazione. Serve da quadro generale alle attività di sviluppo politico e scientifico dell'educazione e alla ricerca del consenso sulle questioni che superano le possibilità dei singoli Cantoni e della collaborazione regionale. Il Concordato scolastico costituisce nello stesso tempo, anche la base per la collaborazione dei Cantoni con la Confederazione nel campo dell'educazione e della formazione.

Questo mandato di collaborazione (tra i vari Cantoni e tra i Cantoni e la Confederazione) è fissato esplicitamente nella Costituzione federale dal 2006. L'articolo 61a della Costituzione stabilisce, infatti, che Confederazione e Cantoni provvedono assieme, nell'ambito delle rispettive competenze, a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. I Cantoni hanno l'obbligo di coordinare i propri sforzi e di garantire la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. La collaborazione con la Confederazione concerne, in particolare, la cooperazione continua con il dipartimento federale incaricato della formazione (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR) e l'ufficio federale competente (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) e anche con gli altri dipartimenti e servizi federali, a dipendenza dell'argomento.

## 1.1 Informazione, documentazione e comunicazione

### Obiettivi

Informare regolarmente il pubblico sui lavori di cooperazione condotti nel campo dell'educazione in Svizzera e sui compiti e sulle competenze dei diversi attori nello spazio formativo svizzero. Presentare il sistema educativo svizzero e le sue varianti cantonali e spiegare le modalità del suo funzionamento. Contribuire all'intelligibilità del federalismo nel campo dell'educazione e alla coscienza della sua importanza in un Paese plurilingue.

### Attività

- Raccogliere sistematicamente, trattare e rendere accessibile al grande pubblico le informazioni concernenti il sistema educativo svizzero.
- Elaborare dei prodotti e proporre dei servizi che:
  - descrivono lo stato e lo sviluppo del sistema educativo svizzero;
  - riferiscono l'attualità della politica in materia di formazione;
  - documentano temi specifici relativi all'educazione.
- Informare regolarmente il pubblico sui lavori realizzati dalla CDPE al servizio della cooperazione nel campo dell'educazione in Svizzera e comunicarli in modo attivo.

### Agenzia specializzata (integrata nel Segretariato generale della CDPE)

- Centro informazioni e documentazione sull'educazione in Svizzera (IDES)

## 1.2 Monitoraggio dell'educazione e sviluppo della qualità

### Obiettivi

Creare con la Confederazione le condizioni per l'ulteriore sviluppo del sistema educativo basandosi anche sull'evidenza di dati scientifici. Garantire a lungo termine l'osservazione del sistema educativo con l'aiuto della statistica e della ricerca, pubblicare a intervalli regolari un rapporto globale sull'educazione e dedurne degli insegnamenti per lo sviluppo del sistema educativo.

**Attività**

- Svolgere assieme alla Confederazione il processo di monitoraggio, in particolare:
  - coordinando con l'Ufficio federale di statistica (UST) il collegamento di dati raccolti mediante varie inchieste e statistiche ufficiali;
  - garantendo la pubblicazione del rapporto sul sistema educativo svizzero 2018 e l'analisi del suo contenuto, nonché avviando i lavori di preparazione in vista del rapporto 2022;
  - vegliando all'utilizzo degli effetti di sinergia tra i diversi progetti di misurazione delle prestazioni e le altre inchieste che fanno luce sulla qualità del sistema educativo;
  - definendo degli obiettivi concernenti lo spazio formativo svizzero che ognuno può mettere in atto nell'ambito delle sue competenze.
- ★ • Garantire la verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali: cfr. sotto cifra 2.1.
- Assieme alla Confederazione, assegnare un mandato al Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE), con il compito di documentare e di far conoscere le attività di ricerca rivolte all'educazione in Svizzera e di assumere una funzione di coordinamento nella collaborazione nazionale e internazionale.
- Curare lo scambio tra scienziati e ricercatori, in particolare tra chi lavora in seno alle istituzioni incaricate della formazione del corpo insegnanti.
- ★ • Assieme alla Confederazione, garantire lo svolgimento di PISA 2018, nonché seguire l'analisi dei risultati delle inchieste; riesaminare regolarmente l'opportunità di partecipare a altre valutazioni internazionali.
- Assieme alla Confederazione, seguire le attività dell'Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II (IPES) e garantirne il finanziamento.

**Organi e reti**

- Direzione del processo Monitoraggio dell'educazione in Svizzera
- Gruppo di pilotaggio del progetto PISA
- Conferenza svizzera di coordinazione per la ricerca nell'educazione (CORECHED).

**Agenzie specializzate**

- Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE)
- Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II (IPES)

**1.3 Insegnamento delle lingue****Obiettivi**

Accompagnare l'attuazione della strategia delle lingue adottata nel 2004, contribuire alla coordinazione e allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue e sostenere la promozione del plurilinguismo a livello nazionale e europeo.

**Attività**

- Promuovere la collaborazione nel campo dell'insegnamento delle lingue:
  - sostenere i Cantoni nell'attuazione della strategia delle lingue del 2004, nonché della strategia per la coordinazione dell'insegnamento delle lingue a livello secondario II formazione generale;
  - emettere delle raccomandazioni per l'insegnamento delle lingue nella scuola obbligatoria;
  - pubblicare un rapporto sulle buone pratiche d'insegnamento delle lingue nella scuola obbligatoria;
  - sostenere i Cantoni sulle questioni inerenti all'insegnamento della lingua e della cultura d'origine (LCO);
  - assieme alla Confederazione incaricare un'agenzia per gli scambi scolastici e sostenerla nel suo compito mirato ad ottimizzare in modo marcato gli scambi linguistici destinati alle allieve e agli allievi, alle classi nonché alle insegnanti e agli insegnanti.
- Contribuire alla coordinazione di lavori svolti nelle diverse regioni linguistiche, in particolare mediante una partecipazione attiva in seno agli organi regionali.

- Sostenere e seguire il progetto *Verso un quadro comune di riferimento per gli insegnanti di lingue straniere* del Centro europeo di lingue moderne (CELM); valutare il progetto finale e sostenere eventualmente la sua applicazione in Svizzera.
- Sostenere l'Ufficio federale della cultura (UFC) svolgendo un esame preliminare delle richieste di aiuto finanziario inviate alla Confederazione in materia di promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e di promozione, per gli allogliotti, della conoscenza della loro prima lingua (lingua e cultura d'origine, LCO).

#### **Organi e reti**

- Ufficio di coordinazione HarmoS
- Gruppo di coordinazione Insegnamento delle lingue (COL)
- Commissione Educazione e migrazione (CEM) per i progetti nell'ambito LCO

### **1.4 Livello secondario II formazione generale**

#### **Obiettivi**

Garantire a lungo termine ai titolari e alle titolari di una maturità liceale l'accesso senza esame all'università come lo prevede il regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM). Promuovere il consolidamento delle scuole specializzate e della maturità specializzata nel sistema educativo.

#### **Attività**

- Per il tramite della CESFG, garantire gli scambi tra i servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale.
- ★ Assieme alla Confederazione, chiarire l'incarico del Centro svizzero per la formazione continua dei docenti dell'insegnamento secondario, WBZ CPS.
- Per garantire ai titolari e alle titolari di una maturità liceale l'accesso senza esame alle scuole universitarie:
  - adottare con swissuniversities una dichiarazione d'impegno riguardo alla transizione dal liceo all'università e metterla in atto;
  - lanciare con la Confederazione uno studio sul fenomeno dell'abbandono e del cambiamento degli studi universitari e trarne delle conclusioni per il liceo;
  - verificare con la Confederazione i criteri di riuscita fissati dall'articolo 16 del riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM);
  - preparare con la Confederazione una valutazione della maturità liceale riprendendo il dispositivo dei test EVAMAR II.
- Sostenere i Cantoni nella loro messa in atto della strategia per la coordinazione dell'insegnamento delle lingue nelle scuole di formazione generale di livello secondario II.
- Preparare un rinforzo dell'inserimento dell'insegnamento dell'informatica nel piano quadro degli studi e nel regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM).
- Assieme alla Confederazione, creare le basi legali per l'accesso alle scuole universitarie dei titolari e delle titolari di una maturità specializzata.
- Rivedere il Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate, le direttive che l'accompagnano, nonché il piano quadro degli studi delle scuole specializzate.

#### **Organi e reti**

- Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (CESFG)

#### **Agenzia specializzata**

- Centro svizzero per la formazione continua dei docenti di scuole di livello secondario (WBZ CPS)

## 1.5 Formazione professionale e orientamento professionale, universitario e di carriera

### Obiettivi

Sostenere l'attuazione della Legge federale sulla formazione professionale nei Cantoni, intervenendo a livello di coordinazione. Chiarire, in seno al partenariato, i compiti e le competenze a favore della formazione professionale, in modo da semplificare il sistema di formazione. Rinforzare l'orientamento professionale, universitario e di carriera.

### Attività

- Nell'ambito della Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP) e in conformità al suo programma di lavoro:
  - portare avanti, in seno al partenariato, lo sviluppo delle offerte e della qualità della formazione professionale in corrispondenza alle necessità del mondo del lavoro e della società,
  - fornire ai Cantoni dei servizi per l'esecuzione del diritto federale;
  - rilasciare delle raccomandazioni ai Cantoni e alle regioni;
  - sostenere la coordinazione e l'esecuzione del diritto federale nei Cantoni e nelle regioni;
  - garantire lo scambio d'informazioni tra Cantoni, nonché tra regioni e con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
- ★ • Consolidare il dispositivo d'esecuzione della Legge federale sulla formazione professionale, rivedere la ripartizione dei compiti e delle competenze in modo critico, con l'aiuto di criteri e di priorità allo scopo di ridurre la sua complessità ed elaborare delle misure per semplificare. Differenziare con più chiarezza i compiti esecutivi dei Cantoni e quelli che spettano alla Confederazione.
- ★ • Dare al Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) l'incarico di fornire i servizi necessari all'esecuzione della Legge federale sulla formazione professionale nel campo dell'informazione e in quello delle procedure di qualificazione. Chiarire il pilotaggio, il mandato e il finanziamento del CSFO.
- Curare la collaborazione e gli scambi nel campo dell'orientamento professionale, universitario e di carriera. Associare la Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU) ai progetti sviluppati in partenariato (per es. *Diploma professionale per adulti, Orientamento professionale, universitario e di carriera*).
- Partecipare attivamente al lavoro degli organi della Confederazione in merito alla collaborazione inter-istituzionale (CII).
- Partecipare attivamente ai progetti della Confederazione volti all'attuazione della Legge federale sulla formazione continua (in particolare per quanto concerne le competenze di base degli adulti).

### Organi e reti

- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU)
- Conferenza intercantonale della formazione continua (CIFC)

### Agenzia specializzata

- Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO)

## 1.6 Educazione e TIC

### Obiettivi

Promuovere per il tramite del Centro svizzero delle tecnologie d'informazione nell'insegnamento (CTII), l'integrazione delle tecnologie d'informazione e della comunicazione (TIC) nel sistema educativo, in particolare mediante perizie.

**Attività**

- Curare la collaborazione e gli scambi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Chiarire le funzioni del server dell'educazione come piattaforma d'informazione.
- Assieme alla Confederazione, dare all'agenzia CTII / educa.ch l'incarico di:
  - assumere il ruolo d'esperto sulla linea d'intersezione tra TIC e educazione e seguire i Cantoni nei loro progetti sul punto di congiunzione tra sistema educativo e informatica;
  - osservare lo sviluppo attuale della tecnologia nel campo dei servizi online volti all'educazione e dedurre le misure che la Confederazione e i Cantoni potrebbero prendere, in particolare nella prospettiva di un "cloud dell'educazione" svizzero;
  - difendere gli interessi dei poteri pubblici di fronte agli operatori privati;
  - dare accesso al materiale pedagogico via le web in funzione dei bisogni delle regioni linguistiche e con la partecipazione degli editori scolastici, in particolare curando l'ampliamento e l'organizzazione di attuali e nuovi sistemi di base di dati federati Identity- and Access-Management.
- Seguire i Cantoni nell'attuazione della strategia TIC del 2007 e procedere nel 2017 a un adeguamento della strategia in parallelo ai chiarimenti del mandato di prestazione dell'agenzia CTII/educa.ch.

**Organi e reti**

- Conferenza svizzera di coordinazione TIC e formazione (CCTF)

**Agenzia specializzata**

- Centro svizzero delle tecnologie d'informazione nell'insegnamento (CTII) / educa.ch

**1.7 Intersezioni con altri settori politici****Obiettivi**

Trattare quei compiti che rivestono maggiore importanza per il sistema educativo svizzero situati sul margine d'intersezione con altri settori politici.

**Attività**

- Conciliazione della vita professionale con quella familiare e sostegno alla prima infanzia: assieme alla Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali delle opere sociali (CDOS) curare la collaborazione e gli scambi nell'ambito dell'accoglienza extra-familiare.
- Migrazione e integrazione: garantire la collaborazione e gli scambi nel campo della migrazione e dell'integrazione, seguire i Cantoni nell'ambito dell'insegnamento della lingua e della cultura d'origine, (LCO) e mantenere dei contatti regolari con le rappresentanze diplomatiche in Svizzera.
- Educazione allo sviluppo sostenibile: rappresentare i Cantoni in seno al gruppo dei mandanti della Fondazione educazione21, centro di competenza nazionale nell'ambito dell'educazione volta a uno sviluppo sostenibile.
- Adolescenti e giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera: per permettere al maggior numero possibile di loro di diplomarsi nell'ambito delle formazioni regolari, definire le fasi, i ruoli e gli strumenti adeguati sulla base di una dichiarazione d'impegno con gli uffici federali responsabili per la formazione e la migrazione e mettere in atto le misure che ne risultano.
- Istituti sociali e scuole ospedaliere: sostenere i Cantoni nella loro applicazione della Convenzione intercantonale relativa agli istituti sociali (CIIS) nel campo dell'insegnamento specializzato, in particolare nelle questioni in rapporto con la scolarizzazione di bambini con una malattia cronica e la sistemazione in centri d'accoglienza e in scuole specializzate.

**Organi e reti**

- Commissione Educazione e migrazione (CEM)
- Rete dei delegati intercantionali per questioni scolastiche interculturali



## 1.8 Rappresentanza degli interessi dei Cantoni di fronte alla Confederazione

### Obiettivi

Quale autorità che rappresenta i Cantoni, difendere i loro interessi di fronte alla Confederazione ai sensi dell'articolo 61a della Costituzione federale.

### Attività

- Curare la collaborazione e gli scambi permanenti con le autorità federali chiarendo e rinforzando, in particolare, le strutture della collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
- Patrocinare gli interessi dei Cantoni nella procedura FRI (formazione, ricerca e innovazione) e nell'ambito dell'adattamento delle direttive nel campo del riconoscimento dei diplomi.
- Partecipare attivamente in seno ai gruppi di lavoro e di programmi della Confederazione o garantire una partecipazione attiva dei Cantoni (attualmente: *Programma di prevenzione e lotta alla povertà*, Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]; *Programma nazionale giovani e media*, UFAS).
- Mettersi a disposizione come interlocutrice, per questioni dell'amministrazione federale e degli attori della politica federale.
- Rispondere alle procedure di consultazione della Confederazione e/o sostenere i Cantoni nella redazione delle loro risposte.
- Prendere posizione sulle iniziative popolari federali.

## 1.9 Rappresentanza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali

### Obiettivi

Rappresentare la Svizzera nelle organizzazioni internazionali quando le loro attività concernono la sovranità dei Cantoni in materia di educazione e cultura.

### Attività

- Rappresentare la Svizzera in seno agli organi del Consiglio d'Europa, in particolare sui seguenti temi: insegnamento delle lingue (Centro europeo per le lingue moderne [ECML] di Graz), educazione alla cittadinanza democratica, programma Insegnamento della Storia, qualità dell'educazione). Partecipare attivamente ai rapporti del Consiglio d'Europa riguardo alla Svizzera.
- Assieme alla Confederazione e all'agenzia incaricata, rappresentare la Svizzera nel Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ERASMUS+.
- Rappresentare la Svizzera:
  - negli organi dell'OCSE (per es. Comitato delle politiche dell'educazione, Gruppo di lavoro sugli indicatori dei sistemi d'insegnamento, Consiglio direttivo PISA);
  - negli organi dell'UNESCO / Ufficio internazionale dell'educazione (BIE);
  - al Vertice della francofonia e nella Conferenza dei ministri dell'educazione (CONFEMEN);
  - nel Consiglio dell'ortografia tedesca;
  - in seno all'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA).
- Partecipare attivamente ai rapporti dei Paesi riguardo le convenzioni dell'ONU.
- Seguire i lavori dell'OMC in merito all'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).

## 1.10 Supporto e aiuto amministrativo

### Obiettivi

Semplificare le procedure e ridurre i costi, legati all'amministrazione cantonale dell'educazione, negoziando per l'insieme dei Cantoni l'importo delle indennità dovute a terzi. Facilitare l'assistenza amministrativa tra i Cantoni a livello nazionale.

**Attività**

- Difendere gli interessi dei Cantoni verso le società di gestione dei diritti d'autore (ProLitteris e Suissimage).
- Negoziare le tariffe con le società di gestione dei diritti d'autore e garantire la centralizzazione delle operazioni finanziarie tra i dipartimenti cantonali dell'educazione e tali società.
- Difendere gli interessi del potere pubblico verso i fornitori privati nel campo delle licenze software (cfr. cifra 1.6).
- Tenere una lista degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento (cfr. cifra 2.4).

## 2 Attuazione degli altri concordati nel campo dell'educazione

La CDPE segue l'applicazione delle sue disposizioni legali, lei stessa le esegue e garantisce la coordinazione della loro esecuzione mediante adeguate procedure e organi (rete di quadri e di specialisti) e conferendo incarichi ad agenzie specializzate.

### 2.1 Concordato HarmoS

#### Basi legali

- Articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale
- Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007 (Concordato HarmoS)

#### Obiettivi

Garantire l'esecuzione del Concordato HarmoS e sostenere i Cantoni nella sua messa in opera.

#### Attività

- Seguire i Cantoni nella messa in opera del Concordato HarmoS, in particolare contribuendo alla coordinazione delle attività delle regioni linguistiche.
- Fare un bilancio dell'armonizzazione come previsto dall'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione sulla base del rapporto sul sistema educativo svizzero 2018.
- ★ • Garantire la verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali, segnatamente:
  - curando l'esercizio e lo sviluppo della Banca dati dei compiti;
  - preparando e realizzando i rilevamenti 2016 e 2017 con il sostegno dei referenti e delle referenti cantonali;
  - pubblicando e analizzando i risultati;
  - procedendo nei necessari lavori in vista di ulteriori rilevamenti;
  - portando avanti la collaborazione internazionale nel campo dei modelli di competenza e degli strumenti di valutazione;
  - partecipando attivamente ai progetti che mettono in atto gli obiettivi formativi nazionali (per es. Profili d'esigenze scolastiche per la formazione professionale di base).
- Osservare l'applicazione degli obiettivi formativi nazionali; esaminare l'opportunità di fissare degli obiettivi supplementari e per la musica, in particolare, degli obiettivi di contenuto stabiliti dai piani di studio.
- Curare gli scambi per quanto riguarda le strutture d'accoglienza diurne per i bambini in età scolastica.

#### Organi e reti

- Ufficio di coordinazione HarmoS

### 2.2 Concordato sulla pedagogia speciale

#### Basi legali

- Articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale
- Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (Concordat sulla pedagogia speciale)

#### Obiettivi

- Garantire l'esecuzione del Concordato sulla pedagogia speciale.

#### **Attività**

- Consolidare il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) nel suo ruolo di centro di competenza al servizio dei Cantoni.
- Affidare incarichi al CSPS e seguirlo nei seguenti compiti:
  - sostenere i Cantoni nell'attuazione delle loro strategie in materia di pedagogia speciale;
  - sostenere i Cantoni nell'attuazione del Concordato e in particolare nell'introduzione nell'utilizzo degli strumenti previsti dal Concordato;
  - garantire la circolazione delle informazioni tra gli uffici cantonali, i servizi federali e le associazioni mantello competenti;
  - trattare continuamente i temi d'attualità della pedagogia speciale e contribuire al loro chiarimento.
- In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica (UFS) e con il CSPS, migliorare il rilevamento dei dati e l'allestimento di statistiche riguardanti la pedagogia speciale.

#### **Organi e reti**

- Rete degli uffici cantonali che curano il contatto in materia di pedagogia speciale

#### **Agenzia specializzata**

- Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS)

## **2.3 Concordato sulle scuole universitarie**

#### **Basi legali**

- Articolo 63a della Costituzione federale
- Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 (Concordato sulle scuole universitarie)
- Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del 1° gennaio 2015.

#### **Obiettivi**

Far valere il punto di vista dell'insieme dei Cantoni nel pilotaggio comune e globale del settore delle scuole universitarie svolto dalla Confederazione e dai Cantoni.

#### **Attività**

- Con i capi dei servizi cantonali responsabili:
  - garantire la messa in atto del Concordato sulle scuole universitarie;
  - partecipare attivamente alla preparazione dei dossier della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
- Trattare i compiti situati sulla linea d'intersezione con altri settori dell'educazione: questioni concernenti l'accesso alle scuole universitarie (maturità liceale, maturità specializzata), riconoscimento professionale dei diplomi dei cicli di studio universitari nell'ambito della formazione degli insegnanti e delle insegnanti, messa a punto della didattica disciplinare come scienza, finanziamento FRI nel settore dell'educazione (scuole universitarie e formazione professionale), finanziamento intercantonale nel quadro dell'AIU e dell'ASUP (costi di riferimento e categorie di contributi).

#### **Organi e reti**

- Responsabili dei servizi cantonali delle scuole universitarie nell'ambito delle strutture della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)

## 2.4 Accordo sul riconoscimento dei diplomi

### Basi legali

- Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993
- Regolamento concernente riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
- Regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento prescolastico/elementare, secondario I, scuole di maturità e di formazioni complementari nel campo dell'insegnamento
- Regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi di pedagogia speciale (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) in logopedia e in terapia psicomotoria

### Obiettivi

Attraverso l'esecuzione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi, garantire la qualità dei certificati di maturità liceale, dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate, dei diplomi d'insegnamento, nonché dei diplomi delle professioni pedagogiche-terapeutiche e garantire ai loro titolari la libera circolazione a livello nazionale. Adattare la regolamentazione delle professioni d'insegnamento alle esigenze e agli obiettivi attuali della scuola e del settore professionale e contribuire in tal modo a migliorare il reclutamento del personale.

### Attività

- Stabilire un bilancio dell'evoluzione della regolamentazione in materia di riconoscimento di diplomi, delle esperienze realizzate nella sua esecuzione e degli effetti del riconoscimento nella prassi. Sviluppare la regolamentazione in merito al riconoscimento dei diplomi sulla base dei risultati di questo bilancio e alla luce delle nuove basi legali per le scuole universitarie e dei nuovi regolamenti internazionali (diritto europeo in materia di riconoscimento dei diplomi).
- Nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi:
  - riconoscere i cicli di studio e verificare periodicamente i cicli riconosciuti;
  - valutare i diplomi esteri d'insegnamento (insegnamento prescolastico, elementare, secondario I, scuole di maturità), d'educazione speciale precoce, d'insegnamento specializzato, di logopedia e di terapia psicomotoria, riguardo alla possibilità di confronto con i corrispondenti diplomi svizzeri e rilasciare delle decisioni di riconoscimento subordinate, se necessario, allo svolgimento di misure di compensazione; curare i contatti con le autorità competenti in materia d'educazione di altri Paesi e collaborare con gli istituti di formazione in Svizzera;
  - valutare i vecchi diplomi d'insegnamento e diplomi del settore della pedagogia speciale e confermare, se necessario, il riconoscimento della CDPE;
  - curare degli scambi regolari con l'Amministrazione federale sul modo di applicare le procedure di riconoscimento.
- Contribuire ad aggiornare l'immagine professionale relativa al mestiere dell'insegnante/della insegnante e ad informare sulla rispettiva formazione nell'ambito dell'orientamento professionale, universitario e di carriera e, nei licei.

### Organi e reti

- Commissione svizzera di maturità (CSM)
- Commissione di riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento prescolastico ed elementare
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento del livello secondario I
- Commissione di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità
- Commissione di riconoscimento dei diplomi nel campo pedagogico-terapeutico

## 2.5 Accordi di finanziamento

### Basi legali

- Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 (AIU)
- Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 12 giugno 2003 (ASUP)
- Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998 (ASSS)
- Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012
- Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006
- Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003

### Obiettivi

Attraverso l'esecuzione degli accordi intercantionali di finanziamento e di libera circolazione, assicurare in tutta la Svizzera uguali diritti d'accesso agli istituti di formazione e garantire la compensazione degli oneri tra i Cantoni. Rivedere gli accordi di finanziamento nel settore delle scuole universitarie.

### Attività

- Eseguire gli accordi di finanziamento e di libera circolazione fissando le tariffe sulla base del numero effettivo di studenti pubblicato dall'UFS e del rilevamento dei costi svolto periodicamente nei Cantoni e garantendo la centralizzazione delle operazioni finanziarie tra i Cantoni e gli istituti.
- Mettere in atto e valutare l'ASS e lanciare la procedura per abrogare l'ASSS.
- Rivedere totalmente l'AIU e prendere in esame alcuni adattamenti dell'ASUP.

### Organi e reti

- Commissione dell'Accordo intercantonale sulle università (CAIU)
- Commissione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (CASUP)
- Gruppo d'accompagnamento dell'ASUP
- Gruppo di lavoro Accordo sulle scuole specializzate superiori
- Gruppo di progetto Revisione degli accordi intercantionali nel campo della formazione professionale
- Gruppo di lavoro Revisione dell'AIU

## 2.6 Concordato sulle borse di studio

### Basi legali

- Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del 18 giugno 2009 (Concordato sulle borse di studio)

### Obiettivi

Attraverso l'attuazione degli strumenti necessari all'esecuzione del Concordato sulle borse di studio, portare avanti l'armonizzazione dei sistemi cantonali di borse di studio e migliorare le pari opportunità per quanto riguarda l'accesso all'educazione.

### Attività

- Seguire l'armonizzazione dei sistemi cantonali delle borse di studio e raccogliere dati in merito allo stato dell'attuazione.
- Esaminare l'opportunità di emanare delle raccomandazioni concernenti il calcolo delle borse di studio.
- Curare gli scambi tra i servizi cantonali responsabili.
- Documentare il sistema delle borse di studio nelle sue caratteristiche cantonali.

### Organi e reti

- Conferenza intercantonale sulle borse di studio (CIBS)

## 3 Cultura e sport

La CDPE garantisce la collaborazione tra i Cantoni stessi e tra i Cantoni e la Confederazione e rappresenta gli interessi dei Cantoni verso la Confederazione nel settore della cultura e dello sport.

### 3.1 Cultura

#### Obiettivi

Garantire la rappresentazione dei Cantoni e la loro partecipazione attiva al Dialogo culturale nazionale. Mettere in atto con la Confederazione i nuovi strumenti di collaborazione nell'ambito della promozione della cultura e garantire la coordinazione delle attività cantonali a livello svizzero convocando, se necessario, una conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della cultura.

#### Attività

- Garantire la collaborazione e gli scambi nel settore della cultura, in particolare in seno alla Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC).
- Nel quadro del Dialogo culturale nazionale, partecipare attivamente alla realizzazione del programma di lavoro previsto in questo settore e chiarire a livello intercantonale la posizione da difendere sui temi in questione.

#### Organi e reti

- Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali (CDAC)

### 3.2 Sport

#### Obiettivi

Creare le condizioni che permettano alla CDPE di esercitare la funzione di conferenza intercantonale competente in materia di sport, come già per gli altri settori di sua competenza.

#### Attività

- Garantire la collaborazione e gli scambi nel settore dello sport, in particolare in seno alla Conferenza dei responsabili cantonali dello sport (CRCS).
- Analizzare continuamente il piano d'azione dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), creato in base alla visione d'insieme della promozione dello sport e il suo effetto sui Cantoni.
- Seguire l'esecuzione della Legge federale sulla promozione dello sport.

#### Organi e reti

- Conferenza dei responsabili cantonali dello sport (CRCS)